

Rapporti tra ordinamenti

# Trattato di Lisbona: la Germania frena

BundesVerfassungsgericht, 2 BvE 2/08 vom 30 juni 2009, Absatz-Nr. (1-421)

(Omissis)

## L'Unione europea e il guinzaglio tedesco di Sabino Cassese

La decisione della Corte costituzionale tedesca sul trattato di Lisbona fa salvo il trattato, difendendolo dalle critiche dei ricorrenti, ma manifesta una notevole sfiducia nei confronti dell'esecutivo tedesco (e dell'Unione europea), aumentando i poteri del Parlamento tedesco. La motivazione ruota intorno a due fondamentali concetti: natura dell'Unione europea e natura dello Stato democratico. Essa declassa la prima e glorifica il secondo. Le prospettive che ora si aprono per l'Unione non sono rosee. La decisione condiziona sia l'atteggiamento tedesco, sia la cultura europea, riaprendo diffidenze ed ostilità verso il progresso dell'integrazione.

### Una motivazione-manifesto politico

Il trattato di Lisbona, la legge che approva tale trattato e l'atto che emenda di conseguenza la Costituzione rispettano le prescrizioni della Costituzione tedesca. La legge che estende e rafforza i poteri dei due rami del Parlamento tedesco per quanto attiene alle questioni europee, invece, non rispetta le norme dell'art. 38.1 (1) e dell'art. 23.1 (2) e va riformulata in modo conforme alla Costituzione, prima della ratifica del trattato (par. 207 e 273 (3)). In particolare, le clausole del trattato chiamate norme passerella (che consentono al Consiglio europeo di passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata (4) e dalla procedura legislativa speciale a quella ordinaria (5)) e freno di emergenza (che consente la sospensione della procedura legislativa ordinaria (6)), per essere applicate, richiedono che il rappresentante del governo tedesco ottenga dal "Bun-

Note:

(1) Per cui «i deputati del "Bundestag" sono eletti a suffragio universale, diretto, libero, eguale e segreto. Essi sono i rappre-

sentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandato né da direttive e sono soggetti soltanto alla loro coscienza».

(2) Per cui «per la realizzazione di un'Europa unita, la Repubblica federale tedesca collabora allo sviluppo dell'Unione europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico, nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal "Bundestag", trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l'art. 79, secondo e terzo comma» (questo prevede la necessità dell'approvazione con due terzi dei voti in ambedue i rami del Parlamento).

(3) D'ora in poi, i numeri tra parentesi indicano i paragrafi della sentenza.

(4) Le disposizioni rilevanti sono contenute negli articoli 48.7(1) (clausola generale) e 31.3 del Trattato di Lisbona, nonché negli articoli 312.2(2) (quadro finanziario pluriennale) e 333.1 Tfeu (cooperazione rafforzata) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue). Dopo la decisione del Consiglio europeo, è il Consiglio che è autorizzato a decidere a maggioranza.

(5) Si vedano l'art. 48.7(2) Tr. Lisbona (clausola generale), e gli articoli 81.3(2) (diritto di famiglia), 153.2(4) (diritti sociali), 192.2(2) (misure ambientali) e 333.2 (cooperazione rafforzata) Tfue.

(6) Nell'esaminare le proposte legislative in materia di diritto penale (art. 82.3 e 83.3 Tfue) e di sicurezza sociale (art. 48.2 Tfue),  
(segue)

destag" e dal "Bundesrat" una apposita autorizzazione legislativa.

Questo il contenuto essenziale del dispositivo della decisione della Corte costituzionale tedesca. Essa fa salvo il trattato, difendendolo dalle critiche dei ricorrenti (secondo loro, il diritto costituzionale di voto dei cittadini tedeschi sarebbe stato violato dal trasferimento di competenze statali all'Unione e tale trasferimento sarebbe avvenuto a favore di una entità non dotata di legittimazione democratica), ma manifesta una notevole sfiducia nei confronti dell'esecutivo tedesco (e dell'Unione europea), aumentando i poteri del Parlamento (7).

Di una decisione costituzionale è vincolante il dispositivo, non la motivazione. Ma, in questo caso, anche la motivazione conta. Ed è questa che merita qualche riflessione critica, perché contiene un ragionamento generale sull'Unione europea e sullo Stato, svolto in modo ridondante, con riferimento sia a precise norme costituzionali, sia a quello che potrebbe definirsi "judge made law" (in particolare la parte che tratta dell'opinione pubblica e delle singole materie non conferibili: 250 ss.).

Il parametro costituzionale utilizzato dalla Corte è l'articolo 38.1 (8) della Costituzione tedesca, in congiunzione con l'art. 23.1, ma anche con riferimento all'art. 79.3. Non viene, invece, fatto riferimento all'art. 23.3, che prevede che il "Bundestag" si esprima prima che il governo partecipi ad atti normativi comunitari e che il governo tenga conto dell'orientamento espresso dal legislatore (questa procedura, nel caso del trattato di Lisbona, era stata rispettata)

Il terzo parametro, quello contenente la cosiddetta "Ewigkeitsklausel" (clausola dell'eternità) viene utilizzato in modo funzionalmente distorto. L'art. 79.3 prevede l'inammissibilità di modificazioni costituzionali che riguardino la divisione della federazione in "Länder", la loro partecipazione al processo legislativo, i principi di democrazia, dignità, rispetto dell'ordine costituzionale, i diritti fondamentali. Si tratta di una norma adottata per evitare ogni ritorno alla dittatura, in funzione anti-nazista. Essa viene, invece, utilizzata per preservare la sovranità dello Stato tedesco e impedire - come vedremo - futuri ulteriori sviluppi dell'Unione europea, quell'istituzione che era stata posta in essere anch'essa proprio per impedire il ritorno a dittature e a guerre europee. Gli storici valuteranno questo grave errore di prospettiva.

Una seconda particolarità riguarda l'aspetto processuale della questione. Essa è stata sollevata con due mezzi diversi, un conflitto tra poteri e una denuncia

costituzionale ("Verfassungsbeschwerde"). Ambedue proponevano un "petitum" molto ampio, attinente alla sovranità dello Stato tedesco, alla nozione di democrazia e alla natura dell'Unione europea. Solo alcuni motivi di ricorso proposti con il secondo mezzo (III e IV) sono stati ritenuti ammissibili. Inoltre, il ricorso è stato accolto relativamente all'atto di estensione e di rafforzamento dei poteri del Parlamento, non ancora firmato dal Presidente federale, né promulgato (86). Le impugnative provenivano, tra l'altro, da parlamentari della destra e dell'estrema sinistra, mentre il Bundestag e il governo federale sono intervenuti nel processo, per chiedere alla Corte di dichiarare i ricorsi inammissibili e infondati (136-165).

Da questi elementi si traggono conclusioni che presentano aspetti paradossali: la questione di costituzionalità non è sorta in un caso o una controversia; ha comportato un esame non solo astratto, ma anche "a priori", perché - tra l'altro - vertente su una legge non ancora vigente; era presentata per am-

Note:

(segue nota 6)

ciascun membro del Consiglio può sollevare un'obiezione che sospende l'esame della misura e deferisce la questione al Consiglio europeo. In base all'articolo 48 Tfeue, il Consiglio europeo può porre fine al procedimento legislativo, chiedere alla Commissione di presentare una nuova proposta, o restituire gli atti al Consiglio affinché deliberi sulla materia. Il meccanismo previsto dagli articoli 82 e 83 Tfeue è in parte diverso: il Consiglio europeo può restituire gli atti al Consiglio solo con voto unanime e non può chiedere alla Commissione di presentare una nuova proposta. Tuttavia, nove Stati membri possono anche decidere di procedere sulla base delle previsioni del trattato in tema di cooperazione rafforzata.

(7) Per gli antefatti della sentenza, si veda P.M. Huber, National Parliaments and the Law-making Process of the European Union. On the consolidation and expansion of the participation rights of the German Bundestag, Hanns Seidel Stiftung e. V., Academy for Politics and Current Affairs, "Aktuelle Analysen 24", Munich, 2002. Tra i primi commenti giornalistici tedeschi: H. Prantl, Das Ja-aber-Urteil aus Karlsruhe, in Süddeutsche Zeitung, 30 giugno 2009; T. Darnstädt-D. Hipp-R. Pfister, Wut und Tränen, in Der Spiegel, 6 luglio 2009; J. Fischer, Ein nationaler Riegel, in Die Zeit, 9 luglio 2009. Tra i primi commenti giornalistici italiani: G. Guarino, Perché la sentenza della Corte tedesca mette a rischio il Trattato di Lisbona, in Il Corriere della Sera, 19 luglio 2009; C. Bastasin, Europa è in Baviera la tua ultima fermata, in Il Sole-24 Ore, 21 luglio 09. Tra i commenti giornalistici inglesi: W. Münchau, A damning verdict for European unity, in Financial Times, 13 luglio 2009. Tra i primi commenti scientifici italiani: L. Casseti, Il "si, ma" del Tribunale costituzionale federale tedesco sulla ratifica del Trattato di Lisbona tra passato e futuro dell'integrazione europea, in Federalismi.it, n. 14, 2009. I primi commenti scientifici stranieri possono trovarsi nel fasc. 8, 2009 del German Law Journal e in Common Market Law Review, n. 46, 2009, 1023 ss.

(8) Ma si consideri anche l'art. 20, per il quale il potere deriva dal popolo e questo esercita il suo compito attraverso le elezioni.

piare i poteri del Parlamento tedesco, mentre, invece, è intervenuto il "Bundestag" per opporsi. Tutto questo ha, in sostanza, influito sul ruolo della Corte, che si è comportata come una sorta di consigliere costituzionale dello Stato (o del popolo?) tedesco, motivando la sua decisione con una sorta di manifesto politico.

### Il declassamento dell'Unione europea

La motivazione ruota intorno a due fondamentali concetti: natura dell'Unione europea e natura dello Stato democratico. Essa declassa la prima e glorifica il secondo.

L'Unione europea, secondo il miope punto di vista della Corte, sarebbe caratterizzata dai seguenti tratti. Innanzitutto, non si distingue dalle altre organizzazioni internazionali: la Corte tende a mettere sullo stesso piano (o a sottovalutare le differenze tra) organizzazioni sopra-nazionali e organizzazioni internazionali, "Europarechtsfreundlichkeit" e "Völkerrechtsfreundlichkeit", così sminuendo la portata innovativa delle prime (219-220, 225 e 237).

In secondo luogo, l'Unione europea è continuamente indicata come potere pubblico derivato, addizionale, complementare ("abgeleitete Grundordnung") (231, 271, 274, 348-349), mentre gli Stati sono ordinamenti originari e padroni dei trattati (l'espressione "Herren der Verträge" è ripetutamente adoperata nella motivazione: ad esempio, 231, 235, 298, 334).

In terzo luogo, l'Unione europea non ha la legittimità di uno Stato (276) e, corrispondentemente, il presente stato di integrazione non richiede una vera e propria democrazia a livello europeo (278), per cui ci si può accontentare della disegualianza del voto (279-283), che fa del Parlamento europeo un organo non rappresentativo (280): nel Parlamento europeo non è rappresentato il popolo europeo, che non è sovrano (281), ma i popoli dell'Europa organizzati nei propri Stati (286) (9). Il deficit democratico non è compensato dalla democrazia partecipativa, né dalla composizione del Consiglio, né dalla partecipazione dei Parlamenti nazionali (290-293).

Quindi, l'Unione è una associazione a lungo termine di Stati nazionali sovrani ("Verbund") (229), distinta dalle unioni di Stati ("Verband"), che non comporta la sottoposizione degli Stati a poteri esterni (220).

In quarto luogo, le competenze dell'Unione sono competenze di attribuzione, che non toccano la sostanza dello Stato tedesco, perché sono trasferite a condizione che la sovranità statale sia rispettata

(226, 299, 322 ss.). Di conseguenza, l'Unione può valersi solo di una autorizzazione limitata ("begrenzter Ermächtigung") (10). Non dispone della competenza di decidere sulle proprie competenze ("Kompetenz-Kompetenz") (233-236), quindi non può avere uno sviluppo autonomo (237-239).

In quinto luogo, il diritto di emendare i trattati rimane nelle mani degli Stati, non è trasferito alle istituzioni europee (306 ss.). Donde la conseguenza che le passerelle (art. 48.7 del trattato di Lisbona), che consentono il passaggio dall'unanimità alle decisioni a maggioranza, e la clausola di flessibilità non possono essere utilizzate senza che il rappresentante del governo tedesco si munisca di una legge (319-320, 322 ss.).

In sesto luogo, il recesso unilaterale è sempre possibile; quindi, la partecipazione tedesca all'Unione non è irreversibile (233, 264, 329-330, 334).

In settimo luogo, il primato del diritto comunitario è relativo, sia perché - e qui la Corte tedesca ribadisce un principio sviluppato dalla Corte europea di giustizia - il diritto interno ad esso contrario non è invalido, ma inapplicabile (335), sia perché il giudice costituzionale interno controlla che gli organi comunitari non agiscano "ultra vires" (338) e rispettino l'identità costituzionale degli Stati membri (332) e può dichiarare inapplicabile il diritto comunitario su tale base, così come la Corte di giustizia europea ha, sostanzialmente, dichiarato inapplicabile il diritto Onu nel caso Kadi (340). Anzi, la Corte tedesca prevede che, con il progresso dell'integrazione, il controllo cosiddetto di identità possa diventare sempre più importante (240) e auspica la creazione, da parte del legislatore tedesco, di una apposita procedura per svolgere questo controllo (241) (11).

Infine, la Corte tedesca non si trattiene nello svalutare il carattere vincolante di alcune disposizioni dei trattati. L'art. 48.7 del Trattato sull'Unione europea - Teu è un orientamento (319-320); l'art.

#### Note:

(9) La Corte tedesca dimentica che uno dei rami del Parlamento tedesco rappresenta solo esecutivi regionali e ignora i passi fatti dal Parlamento europeo nell'affrancarsi dalla matrice nazionale e nel controllo dell'esecutivo (la Commissione).

(10) Tanto vero che la Corte, per ognuna delle funzioni statali essenziali, o espone una interpretazione stretta, o indica condizioni di inapplicabilità (351 ss.).

(11) Peraltro, il controllo degli atti "ultra vires" dovrebbe avvenire in caso di "evidenti" straripamenti (339) e quello di identità dovrebbe condurre a dichiarazione di inapplicabilità in casi eccezionali e in speciali circostanze (340). In ambedue i casi, il controllo nazionale dovrebbe avvenire se la tutela non può essere ottenuta a livello europeo (240).

311.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Tfeu è una dichiarazione di intenti (324).

Il ragionamento della Corte contiene un misto di conclusioni note e di asserzioni nuove. Fa parte di queste ultime il controllo di identità. Si tratta di un potere di controllo nuovo, che va oltre la verifica del rispetto dei principi costituzionali fondamentali, intesi come contro-limiti. Quindi, questa decisione va oltre le tre sentenze note come "Solange I", "Solange II" e Maastricht.

Si può immaginare che cosa può accadere se, per la forza diffusiva dei principi in sede europea, tutte le corti nazionali vorranno fare un analogo controllo. Applicando l'uniforme principio del controllo di identità, ciascuna vorrà affermare il modo proprio di riconoscere l'identità, perché un Paese si riconosce nella sua scuola, un altro nel suo sistema di sicurezza sociale, un altro nella circolazione stradale, e così via. Vi saranno non solo identità diverse, ma anche modi diversi di individuare la propria identità. Insomma, una cacofonia di voci.

Inoltre, la motivazione della Corte tedesca si muove in un circolo vizioso. Secondo i giudici di Karlsruhe, il trattato di Lisbona si è mosso nella direzione di uno Stato federale senza essere riuscito a crearne la base democratica in forma di un Parlamento fondato su elezioni rette dal principio di eguaglianza (296). L'Unione europea, per vedersi conferire nuovi compiti, deve essere più democratica (263). Ma, se volessero dare una base più democratica all'Unione, gli Stati dovrebbero rinunciare alla loro sovranità, ciò che non è consentito dalla Costituzione tedesca (296-297). Dunque, l'Unione ha un deficit di democrazia (per cui non può essere attribuita di ulteriori poteri e, principalmente, non può evolversi dall'interno) (12), ma non può colmarlo senza violare la Costituzione tedesca. Quest'ultima, a sua volta, a causa della "Ewigkeitsklausel", non può subire modifiche (salvo l'improbabile entrata in vigore di un nuovo ordine costituzionale).

Se si compara l'atteggiamento della Corte tedesca a quella degli altri giudici che si sono espressi sul trattato di Lisbona (la Corte ceca, quella francese e il Consiglio di Stato olandese (13)) si comprende meglio l'atteggiamento sospettoso e limitativo della prima.

### La glorificazione dello Stato nazionale

A fronte della definizione dei limiti in cui opera l'Unione, la motivazione della sentenza tedesca glo-

rifica lo Stato nazionale, facendo una "summa" di luoghi comuni su Stato, diritto, sovranità, democrazia (14).

Dopo aver nettamente distinto diritto da non diritto, norme vincolanti da "soft law" (295) e federazioni da confederazioni (264 e 334), come se non fosse passata tanta acqua sotto i ponti, dopo l'opera di Hans Kelsen e la costituzione degli Stati Uniti, la Corte pare ignorare interamente la problematica dello Stato, come si è venuta sviluppando nell'ultimo secolo.

Essa assume che vi sia un solo tipo di Stato e un solo tipo di statalità, e che lo Stato costituisca ancora il figurino sul quale modellare tutti i poteri pubblici. Ignora che, accanto agli Stati, nel loro stesso ambito o in ambiti superiori, vi sono già oggi altri poteri pubblici, non statali, e che, quindi, non si possono ridurre tutti i poteri pubblici agli Stati.

Sviluppa una complessa teoria dei compiti essenziali dello Stato, facendo un salto culturale all'indietro di più di un secolo, ma dimenticando, per comodità, che i teorici del passato elencavano tra le funzioni sovrane, necessariamente spettanti allo Stato, anche la disciplina dell'ordinamento civile e il controllo della moneta (alla seconda gli Stati hanno rinunciato in Europa; e sulla prima l'Unione ha ormai acquisito poteri importanti). Dimentica che la "Bundeswehr" ha già preso parte ad operazioni di sicurezza collettiva nell'ambito della politica europea (ad esempio, missione Atalanta antipirateria del dicembre 2008), che sarebbero escluse dall'art. 24.2 della "Grundgesetz", secondo la Corte tedesca (255, 390). Dà per scontato che una vera democrazia si realizzi solo nello Stato e corrisponda al modello parlamentare: diritto di voto, elezioni periodiche, eguale partecipazione, formazione di maggioranza ed opposizione, governo responsabile alla maggioranza (208-215), potere della maggioranza di far cadere il governo (297). Sposa la tesi che elementi dello Stato siano territorio (324), popolo

Note:

(12) Non si dimentichi che l'autore inglese, che per primo criticò il deficit democratico dell'Unione, scriveva prima della elezione diretta del Parlamento europeo.

(13) Questi altri giudici hanno ritenuto il trasferimento di competenze operato con il trattato di Lisbona legittimo perché le competenze sono state indicate in modo sufficientemente specifico e - nel caso francese - ritenuto necessaria una modificazione costituzionale per le clausole "passerella" (ma solo per la ratifica del trattato, non per obbligare ad acquisire una autorizzazione specifica volta per volta, quando vengono utilizzate).

(14) Alcuni di questi, peraltro, già presenti nel "Maastricht Urteil" del 1993: sovranità statale, legittimazione solo nazionale, riesame nazionale della formazione comunitaria "ultra vires".

(346; la cittadinanza europea ha carattere derivato ed addizionale: 348), un nucleo essenziale di funzioni: diritto penale, giustizia, politica commerciale, bilancio e sua esecuzione, controllo delle forze armate, politica sociale, cultura, educazione e famiglia (253-260 e 351-400). Esclude che la democrazia partecipativa, o deliberativa, o procedurale, possa sostituire la democrazia rappresentativa, le elezioni (272) e afferma che essa, come quella diretta, è complementare, aggiuntiva (290). Conclude che non è tollerabile una perdita di statalità che possa intaccare l'identità nazionale (216-218, 319).

Con questo misto di osservazioni ovvie e di notazioni sbagliate, la Corte tedesca porta a livello superiore una visione domestica della democrazia (272), assumendo erroneamente che il popolo determini la legislazione (270), mentre può scegliere solo i legislatori; che una minoranza non può governare (281-283), mentre ciò succede in molti Paesi democratici; che l'eguaglianza del voto sia elemento essenziale della democrazia, mentre ciò non è vero in molti reggimenti democratici, a partire da quello tedesco, a causa della clausola di sbarramento, che sistema parlamentare e democrazia siano sinonimi.

L'errore principale sta nell'aver dimenticato che la democrazia consiste in un sistema di limiti: se l'Unione europea aggiunge un ulteriore limite, che serve a tenere sotto controllo gli Stati, contribuisce alla loro democrazia, non la diminuisce.

L'Unione come processo e la "nullification crisis"

In sintesi, la Corte tedesca fa salvo il trattato di Lisbona con la motivazione che esso non crea uno Stato, ma rafforza un ordinamento derivato. Nello stesso tempo, con la prolissa motivazione che si è cercato di riassumere, stabilisce che il Parlamento tedesco è padrone dell'ampliamento delle competenze dell'Unione, ma si è già avvicinato ai limiti stabiliti dalla Costituzione; che gli Stati non possono fare molti altri passi avanti nell'integrazione e, principalmente, che l'Unione non potrebbe diventare essa stessa motore del suo sviluppo. Il trattato di Lisbona è la frontiera estrema che l'Unione europea può raggiungere. Ogni suo futuro sviluppo è bloccato (15). L'Unione europea come processo in divenire è dimenticata. Così come è dimenticata la circostanza che già oggi l'Unione non è più una confederazione di Stati, tanto che uno dei temi più interessanti studiati in questi anni riguarda proprio la sua natura (forse interamente) nuova, di vero e proprio ermafrodito - come è stato ripetutamente

sostenuto da Giuliano Amato -, e i suoi legami con le unioni di Stati dei secoli passati.

La motivazione della sentenza - preparata dalle riflessioni ventennali di numerosi giuristi - è un misto di neo-nazionalismo, populismo (forse, meglio, anti-elitismo) e vecchia "dottrina dello Stato" di stampo germanico. Carl Schmitt va considerato tra le ascendenze di questa sentenza.

L'atteggiamento della Corte tedesca ricorda quello della South Carolina che, nel 1828, tentò di annullare una legge federale, dando luogo alla cosiddetta "nullification crisis" (1828-1833), di cui fu in larga misura protagonista John Calhoun. Lo Stato americano aveva almeno qualche buon motivo, perché si opponeva alla "Tariff of Abominations", che proteggeva gli interessi commerciali degli Stati del nord a discapito degli interessi degli Stati del sud (16). La Corte tedesca non aveva, invece, alcun motivo per offrirci questa sua ricostruzione dell'Unione e dello Stato, se non quello di ampliare l'ambito del proprio controllo al processo di integrazione europea: un ruolo improprio e, perciò, un motivo non buono.

Le prospettive che ora si aprono per l'Unione non sono rosee. La motivazione esposta condiziona sia l'atteggiamento tedesco, sia la cultura europea, riaprendo diffidenze ed ostilità verso il progresso dell'integrazione.

Potrebbe anche rendere difficile quel dialogo tra le Corti che il tribunale costituzionale tedesco ha completamente ignorato, anche se esso stesso è stato al suo centro. Infatti, la progressione dai controlli delle due sentenze "Solange" al controllo degli atti "ultra vires" (sentenza Brunner sul trattato di Maastricht), al controllo di identità della decisione sul trattato di Lisbona estende il controllo domestico e pare di dubbia compatibilità con l'ordine giuridico europeo, fondato sulla competenza della Corte europea di giustizia (artt. 263, 267 e 269 Tfe).

L'unico modo per fermare la marcia indietro potrebbe essere quello di creare nuove convenienze, quei vantaggi reciproci che - insieme alle idealità - hanno messo in cammino l'Europa.

Note:

(15) Infatti, il trattato che istituiva una costituzione europea non sarebbe stato legittimo (277 e 298).

(16) Sulla vicenda, W.W. Freehling, *Prelude to Civil War: The Nullification Crisis in South Carolina 1816-1836*, New York, 1965, e R.E. Ellis, *The Union at Risk: Jacksonian Democracy, States' Rights, and the Nullification Crisis*, New York, 1987.